

# **REGOLAMENTO DELLE MODALITA' DI UTILIZZO E FRUIZIONE DELL'AREA ATTREZZATA LE VALLERE**

(Approvato con deliberazione del Consiglio Direttivo n. 48 del 3/05/1996, modificato con deliberazioni del Consiglio Direttivo n. 5 del 31/01/1997 e n. 20 del 23/05/2005)

## **1. ORARIO DI APERTURA E CHIUSURA DELL'AREA ATTREZZATA**

1. La Giunta Esecutiva definisce annualmente, con proprio provvedimento, gli orari di apertura e chiusura dell'Area attrezzata.
2. In occasione di manifestazioni o iniziative di vario genere, definite ai sensi dei successivi articoli, per esigenze di sicurezza e pubblica incolumità o di ordine pubblico, la Giunta Esecutiva o, in casi di urgenza, il personale di vigilanza - può disporre orari o modalità di apertura o di chiusura particolari o può disporre la chiusura totale o parziale dell'area attrezzata.
3. Il personale di vigilanza può - in ogni momento - per motivi connessi alla pubblica incolumità ed alla tutela delle cose o per eccessivo affollamento, provvedere a limitare o escludere l'accesso all'intera area attrezzata o a sue parti.

## **2. ACCESSO ALL'AREA ATTREZZATA**

1. La Giunta Esecutiva, con proprio provvedimento, definisce quali siano le strutture disponibili per il pubblico presenti all'interno dell'Area attrezzata, quali siano gli accessi all'area attrezzata, le aree in cui è consentita la circolazione ed il parcheggio di veicoli a motore, (ivi comprese le aree riservate a soggetti portatori di handicap), i percorsi pedonali, ciclabili ed equestri.
2. L'apposito provvedimento della Giunta Esecutiva, anche in riferimento agli artt. 2 e 22 della legge n. 394/91, prevede specifiche modalità per i soggetti portatori di handicap.
3. Per quanto riguarda i mezzi motorizzati e le biciclette non è consentita la circolazione e la sosta al di fuori dei percorsi e delle aree indicate, fatto salvo specifiche deroghe, di cui ai successivi articoli.
4. La velocità massima consentita, per i mezzi a motore, è quella "a passo d'uomo".
5. ***All'interno dell'Area Attrezzata i percorsi equestri sono distinti in tratti in cui i cavalli possono procedere al passo, al trotto, al galoppo.***
6. ***“La pratica del “mountain-bike” è consentita, oltre che lungo l'ordinaria percorrenza ciclo – pedonale, anche su tratti specificamente indicati”.***

## **3. FRUIZIONE DELL'AREA ATTREZZATA**

1. La Giunta Esecutiva, con proprio provvedimento, definisce quali siano le strutture disponibili o aperte al pubblico presenti all'interno dell'area attrezzata; può individuare e perimetrare aree specifiche, da destinarsi al gioco dei bimbi, al gioco del pallone, ai parcheggi, a picnic, area-cani, ecc. disponendo eventuali specifiche prescrizioni o indicazioni.
2. La Giunta Esecutiva, con proprio motivato provvedimento, può disporre l'interdizione o la limitazione dell'accesso e/o della fruizione di specifiche aree.

## **4. ACCESSO DEI MEZZI A MOTORE. DEROGHE.**

1. L'accesso dei veicoli a motore, al di fuori delle aree appositamente indicate, è soggetto ad esplicita e specifica autorizzazione, rilasciata dietro motivata richiesta. Qualora detta deroga abbia carattere di continuità, il provvedimento è di competenza della Giunta

Esecutiva che si esprime, con provvedimento motivato, entro 20 giorni dalla richiesta, salvo comprovate ragioni di urgenza. Il provvedimento definisce la durata della deroga ed eventuali specifiche modalità. I permessi, qualora non sia strettamente necessario disporre altrimenti sono rilasciati con esclusione delle validità per i giorni festivi e prefestivi. I permessi decadono automaticamente con il venire meno delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio.

2. Il personale di vigilanza, dietro apposita richiesta, anche verbale, autorizza l'accesso dei veicoli a motore, al di fuori delle aree appositamente indicate, qualora questo sia determinato da esigenze di servizio connesse ad attività deliberate dall'Ente di gestione o all'attività del Centro di Documentazione, a lavori o interventi da realizzarsi all'interno dell'area attrezzata, ad iniziative, spettacoli, ecc., qualora queste siano state autorizzate dalla Giunta Esecutiva.
3. E' sempre permesso l'accesso per i soggetti portatori di handicap previa presentazione di documentazione al personale di vigilanza. Qualora i soggetti portatori di handicap abbiano un accompagnatore, i veicoli verranno successivamente portati nei parcheggi.
4. Modellini aerei o di automobile sono assimilabili ai mezzi a motore. Il loro utilizzo è vietato all'interno dell'intera arca attrezzata.

## **5. ANIMALI DOMESTICI**

1. E' consentito l'accesso degli animali domestici, purché al guinzaglio e/o provvisti di mezzi idonei ad impedire il disturbo e la sicurezza degli altri fruitori dell'Area attrezzata. La Giunta Esecutiva può vietare l'accesso a specifiche aree, con provvedimento motivato. E' consentita la libera circolazione degli animali domestici nell'area cani appositamente indicata.
2. Il proprietario dell'animale domestico deve sempre disporre degli strumenti necessari alla rimozione e confezionamento delle feci. Gli appositi sacchetti dovranno essere depositati nei luoghi indicati.

## **6. MANIFESTAZIONI DI TERZI ALL'INTERNO DELL'AREA ATTREZZATA**

1. Sono consentite, a seguito di richiesta scritta, le attività sportive, motorie e ricreative o iniziative a carattere didattico, autogestite, che non siano in contrasto con le leggi regionali riguardanti l'arca attrezzata e con il presente Regolamento e non prevedano oneri per l'Ente di gestione.
2. L'autorizzazione al loro svolgimento, qualora esse abbiano durata limitata ad un unico giorno, e espressa dal funzionario responsabile. Detta autorizzazione può prevedere deroghe per l'accesso dei veicoli a motore strettamente necessari.
3. Sono escluse le manifestazioni a carattere politico, sindacale, religioso o a carattere elettorale.
4. Le altre manifestazioni (che abbiano una programmazione su più giorni, prevedano direttamente o indirettamente oneri a carico dell'Ente di gestione, prevedano l'apertura dell'area attrezzata oltre l'orario normalmente definito, prevedano iniziative a pagamento, forme di vendita, comprendano forme di pubblicità o di sponsorizzazione) sono autorizzate, con apposita deliberazione, dalla Giunta Esecutiva. La manifestazione proposta deve possedere carattere di promozione dell'Area attrezzata Le Vallere ed individuare in essa il nucleo centrale di svolgimento dell'iniziativa.
5. Nell'esame delle richieste presentate e nella definizione dei propri provvedimenti, richiamato che si tratta di provvedimenti aventi carattere di deroga a quanto espressamente disposto dalle LL.RR. n. 18/87 e 65/95, la Giunta Esecutiva si attiene ai seguenti indirizzi:
  - 5.1 la vigilanza, in particolar modo, quando venga modificato l'orario di chiusura dell'area attrezzata deve essere assicurata dal soggetto promotore della manifestazione;
  - 5.2 il soggetto promotore della manifestazione ha l'obbligo di provvedere tempestivamente alla pulizia dell'intera area interessata;

5.3 ogni responsabilità derivante alle persone o alle cose, a seguito della manifestazione, è a carico del soggetto promotore;

5.3 bis all'interno dell'area attrezzata è consentita, previo rilascio delle autorizzazioni di legge, la posa di strutture temporanee funzionali all'espletamento della manifestazione proposta, ma limitatamente alle attività di servizio, qualora queste non possano essere collocate in altri spazi presenti all'interno della Cascina Vallere. E' altresì vietata l'attività di campeggio, anche di tipo temporaneo;

5.4 la Giunta Esecutiva può richiedere cauzioni, stipula di assicurazioni, la visione preventiva di contratti in merito alla vigilanza ed alla pulizia dell'area;

5.5 il provvedimento della Giunta Esecutiva definisce i livelli delle emissioni sonore e luminose e la massima capienza possibile delle aree interessate e dell'accesso per quanto riguarda il pubblico e i veicoli;

5.6 il provvedimento della Giunta Esecutiva definisce, anche richiedendo l'adozione di eventuali ed appositi servizi da parte del soggetto organizzatore della manifestazione, la dotazione ritenuta necessaria di servizi igienici e la loro ubicazione;

5.7 gli organizzatori della manifestazione si impegnano a lasciare libero accesso al personale di vigilanza dell'Ente di gestione ed ai consiglieri dell'Ente, a fini di un controllo e verifica delle manifestazioni;

5.8 la Giunta Esecutiva stabilisce le modalità, anche attraverso una loro definizione forfettaria, dei costi derivanti all'Ente di gestione dall'utilizzo di strutture o servizi, i cui costi siano imputabili all'Ente di gestione;

5.9 sono vietate le forme di pubblicità all'interno dell'area attrezzata. Eventuali deroghe possono essere disposte per gli sponsor delle manifestazioni, qualora questi siano stati anticipatamente comunicati all'Ente di gestione e riguardino, di preferenza, soggetti aventi carattere istituzionale o che perseguano attività e finalità di pubblico interesse. Trattandosi di provvedimento espresso in deroga a quanto disposto dalla L. R. n. 18/87, la Giunta Esecutiva può limitare o vietare, dandone anticipata comunicazione ai soggetti organizzatori della manifestazione, ogni forma di pubblicità;

5.10 non possono essere concesse deroghe per manifestazioni che riguardino l'esposizione e/o la vendita di animali;

5.11 la richiesta di un eventuale pagamento, sotto qualsiasi forma, per poter assistere o partecipare alla manifestazione deve essere specificatamente menzionato ed autorizzato, nel provvedimento di autorizzazione espresso dalla Giunta Esecutiva.

6. La Giunta Esecutiva cura inoltre che le manifestazioni che si svolgono all'interno dell'area attrezzata abbiano carattere di qualità, non abbiano carattere commerciale (se non come momento assolutamente secondario all'interno di manifestazioni aventi prevalente carattere scientifico, culturale o didattico), sia garantita l'accesso e la partecipazione ai soggetti portatori di handicap, non riguardino finalità o interessi che, per quanto legittimi, possano ritenersi in contrasto con le finalità della legge istitutiva dell'area attrezzata.

## **7. RIPRESE CINEMATOGRAFICHE, FOTOGRAFICHE, ECC.**

1. E' consentita la ripresa di immagini dell'area attrezzata e degli edifici, nei limiti della percorribilità del territorio prevista e purché questa attività non interferisca o ostacoli o danneggi il territorio, la flora o la fauna.
2. Sono escluse riprese e fotografie da utilizzarsi a fini commerciali o pubblicitari, salvo specifico provvedimento di autorizzazione disposto dalla Giunta Esecutiva.

## **8. RICERCHE E DOCUMENTAZIONI SCIENTIFICHE E DIDATTICHE**

1. L'Ente di gestione promuove ed agevola la ricerca scientifica e l'attività didattica, connessa a tematiche di carattere ambientale, all'interno dell'Area Attrezzata.

2. Chi intende procedere ad attività didattica o di ricerca all'interno dell'arca attrezzata, lo comunica all'Ente di Gestione. In merito, la Giunta Esecutiva può disporre e definire particolari indirizzi e prescrizioni o stipulare eventuali accordi o convenzioni. Indirizzi ed indicazioni in merito possono essere ugualmente disposti dai funzionari dell'Ente e dal personale di vigilanza.
3. Ricerche ed attività che prevedano deroghe non occasionali alla percorribilità del territorio e/o una raccolta sistematica di reperti dovranno essere oggetto di apposito provvedimento autorizzativo, in base alle disposizioni contenute in altri articoli del presente Regolamento. Copia dei risultati delle ricerche condotte è consegnata all'Ente di Gestione.
4. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella L. R. n. 32/82.

## **9. RACCOLTA FLORA SPONTANEA**

1. Per raccolta connessa a fini scientifici, si applica quanto disposto e previsto dalla L. R. n. 32/82. 1 provvedimenti sono di competenza della Giunta esecutiva, fermo restando quanto disposto dall'art. 35 della medesima legge.
2. All'interno dell'area attrezzata, con riferimento all'art. 15 della L. R. n. 32/82, qualora non sia espressamente vietato, è consentita la raccolta, per consumo individuale, delle specie commestibili più comunemente consumate.

## **10. UTILIZZO DEI LOCALI AFFIDATI IN GESTIONE**

1. La Giunta Esecutiva definisce, con appositi provvedimenti, richiamandosi ai criteri indicati all'art. 6 del presente Regolamento, modalità per l'utilizzo dei locali coperti presenti all'interno dell'area attrezzata (sala mostre temporanee, sala convegni, locale bar).

## **11. INFORMAZIONE DEL PUBBLICO**

1. La Giunta Esecutiva cura - attraverso appositi cartelli e attraverso la possibilità di consultazione di leggi e provvedimenti - l'informazione al pubblico ed ai frequentatori dell'arca attrezzata dei contenuti delle leggi regionali, del presente Regolamento e dei provvedimenti assunti che abbiano rilevanza ai fini della fruizione dell'area attrezzata.
2. In caso di necessità ed urgenza, l'informazione al pubblico ed ai frequentatori dell'area attrezzata può essere portata a conoscenza anche tramite mezzi informali e comunicazioni orali.